Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Venerdì, 31 dicembre** — **Numero 308**

Domani, 1° gennaio 1921, ricorrendo una delle feste determinate dal R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027, non si pubblicherà la "Gazzetta Ufficiale".

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L.	45
» » semestre	»	26
» » trimestre	»	18
All'estero (Paesi dell'Unione postale):		
Per un anno	L.	90
» » semestre	»	50
» » trimestre	»	30
In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)		
Per un anno	L.	40
» » semestre	»	24
» » trimestre	»	16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1823 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 13 giugno 1912, n. 607, concernente il ruolo organico degli agenti giurati per il servizio di sorveglianza del bonificamento agrario, idraulico ed igienico dell'Agro romano;

Visto l'art. 74 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Visto il Regio decreto-legge 27 novembre 1919, numero 2231;

Visto il Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 739;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La carriera degli agenti giurati per il servizio di sorveglianza del bonificamento agrario, idraulico ed igienico dell'Agro romano ha il solo grado di agente.

Art. 2.

Per il personale suddetto, gli stipendi ed i relativi aumenti periodici sono stabiliti in conformità dell'allegata tabella.

Art. 3.

Gli attuali agenti di prima e di seconda classe saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi, a decorrere, rispettivamente, dal 3° e dal 2° aumento periodico quadriennale.

Art. 4.

I nuovi stipendi decorreranno, per gli attuali agenti, dal 1° maggio 1919. Nel resto, il presente decreto andrà in vigore dal 1° dicembre 1919.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nei RR. decreti 23 ottobre 1919, n. 1971; 27 novembre stesso anno, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739, sono estese al personale degli agenti in quanto applicabili.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio di previsione della spesa del Ministero di agricoltura le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA DEGLI STIPENDI
per gli agenti giurati per il servizio di sorveglianza del bonificamento agrario, idraulico ed igienico dell'Agro romano.

Stipendio iniziale L. 3200.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni di servizio, L. 3600 al compimento del 4° anno.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni di servizio, L. 4000 al compimento dell'8° anno.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni di servizio, L. 4300 al compimento del 12° anno.

Aumento di L. 300 dopo 3 anni di servizio, L. 4600 al compimento del 15° anno.

Aumento di L. 300 dopo 3 anni di servizio, L. 4900 al compimento del 18° anno.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni di servizio, L. 5200 al compimento del 22° anno.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni di servizio, L. 5500 al compimento del 26° anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro
MICHELI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicati.

Con decreto 3 corrente il prefetto di Firenze ha esteso, ai sensi del R. decreto 15 febbraio 1920, n. 147, le attribuzioni del commissario governativo per le abitazioni di Firenze al comune di Campi Bisenzio.

Con ordinanza 14 dicembre 1920 il prefetto di Napoli, ha esteso, ai sensi del R. decreto 15 febbraio 1920, n. 147, le attribuzioni di quel commissario governativo per le abitazioni al comune di Gragnano.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 30 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	171 44	Berlino	39 26
Londra	102 28	Vienna	—
Svizzera	441 50	Praga	33 45
Spagna	—	New York	28 71

Oro 405 52

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	
3.50 % netto (1906)	74 12	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 49	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 28 novembre 1920:

Soccorsi Mario, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, è richiamato in servizio dal 4 agosto 1920.

Tripo Leonardo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 4 settembre 1920.

Martoglio Luigi, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 19 febbraio 1920.

Pozzuoli Vincenzo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 21 agosto 1920.

Con R. decreto del 9 dicembre 1920:

Ciuti Leone, tenente, dispensato dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con anzianità 27 luglio 1916 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Tortora Pompeo, tenente, dispensato dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con la propria anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente ed inscritti col proprio grado e con l'anzianità per ognuno indicata nel ruolo degli ufficiali di complemento:

Basoletto Giovanni, 26 aprile 1917.
Verde Gustavo, 31 agosto 1916.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente ed inscritti col proprio grado e con l'anzianità per ognuno indicata nel ruolo degli ufficiali di complemento:

Calogero Giuseppe, 27 luglio 1916.
Rasi Guido, 7 maggio 1916.
Barbano Carlo, id. id.

L'anzianità di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente dei seguenti tenenti è portata dal 27 gennaio 1916 al 17 settembre 1915 e con riserva di anzianità relativa:

Zuccarini Tullio — Bendiscioli Girolamo — Rinaldi Carlo — Bonazzi Luigi — Brancati Renato — Pietracalvina Liberio — Borda Matteo — Cucchini Eugenio — Fabi Mario — Varcasia Pietro — Postiglione Italo — Aronadio Ettore — Greco Vittorio — Cotta Ramusino Domenico — Schizzi Ottorino — Stefanelli Giuseppe — Leone Luigi.

Della Valle Giovanni — Venturini Desiderio — Milo Raffaele — Bamonte Alfredo — Bruno Emanuele — De Rossi Fausto.

L'anzianità nel grado attuale dei seguenti tenenti è portata dal 27 ottobre al 17 giugno 1916:

Zuccarini Tullio — Bendiscioli Girolamo — Rinaldi Carlo — Bonazzi Luigi — Brancati Renato — Pietracalvina Liberio — Borda Matteo — Cucchini Eugenio — Fabi Mario — Varcasia Pietro — Postiglione Italo — Aronadio Ettore — Greco Vittorio —

Cotta Ramusino Domenico — Schizzi Ottorino — Stefanelli Giuseppe — Leone Luigi — Della Valle Giovanni — Venturini Desiderio — Milo Raffaele — Bamonte Alfredo — Bruno Emanuele — De Rossi Fausto.

Pannini Nicola, tenente, l'anzianità di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e nel grado attuale del suindicato ufficiale è rispettivamente portata dal 1° maggio 1916 al 1° novembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° agosto 1916.

Con R. decreto del 12 dicembre 1920:

Terribili Ulderico, tenente, dispensato dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con anzianità 2 marzo 1916 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

L'anzianità di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e nel grado attuale dei seguenti tenenti è rispettivamente portata dal 1° maggio 1916 al 1° novembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° agosto 1916:

Novelli Igino — Musumeci Mariano.

Marchiafava Leonida, sottotenente, promosso tenente con anzianità sospesa.

Guccia Camillo, sottotenente, promosso tenente, con anzianità 1° febbraio 1917, decorrenza assegni dal 1° marzo 1917 e con riserva di anzianità relativa.

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con anzianità assoluta e decorrenza assegni dalle date sottoindicate e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità assoluta 1° aprile 1916
e decorrenza assegni dal 1° maggio 1916:

Chiesa Omero.

Con anzianità assoluta 1° agosto 1916
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1916:

Magnini Magno.

Con anzianità assoluta 1° febbraio 1917
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1917:

Sciuti Angelo.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1917:

Chiappa Aurelio.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1918:

Saracco Giovanni.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919:

Mazzeo Giuseppe.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1919:

Lori Filippo.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1919:

Bonacelli Luigi — Lenti Nicola.

Con anzianità assoluta 1° maggio 1919
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1919:

Scippacercola Roberto.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1919:

Degli Esposti Vittorio.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1919:

Ferrone Nestore Graziano — Piras Gonario.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1920:

Stara Giuseppe — Garzia Mario — Tocco Ignazio.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1920:

Lo Cicero Giacomo — Masola Augusto.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1920:

Marchese Giuseppe.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1920:

Fischetti Umberto.

Con R. decreto del 9 dicembre 1920:

I seguenti sottufficiali di carriera sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente, con l'anzianità assoluta per ognuno indicata, e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità 1° novembre 1915:

Sala Giuseppe — Conti Aspromonte.

Con anzianità 1° gennaio 1917:

Bruno Antonio.

Con anzianità 1° settembre 1917:

Spaziani Publio.

Con anzianità 1° gennaio 1918:

Gambino Alfio — Bacchin Giacomo — Simonelli Luigi — Mascarini Paolo.

Con anzianità 1° marzo 1918:

Diana Giuseppe.

Con anzianità 1° settembre 1918:

Ruggiu Sebastiano.

Con anzianità 1° febbraio 1919

Careddu Giuseppe Martino.

Con anzianità 1° marzo 1919:

Ingrao Vittorio.

Con anzianità 1° aprile 1919:

Minasi Francesco — Ferraro Luigi.

Con anzianità 1° novembre 1919:

Magno Leone.

Con anzianità 1° gennaio 1920:

Marziale Pasquale Isidoro.

Con anzianità 1° febbraio 1920:

De Jovità Enea.

Con R. decreto del 12 dicembre 1920:

Guccia Camillo, sottotenente complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta 1° maggio 1916 e con riserva di anzianità relativa.

Con R. decreto del 9 dicembre 1920:

Alquati Angelo, sottotenente, dispensato dal servizio attivo permanente, ed inscritto col proprio grado e con anzianità 1° marzo 1916 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 6 giugno 1920:

L'anzianità assoluta e relativa dei seguenti maggiori, promossi a tale grado a scelta, è stabilita come appresso:

Mentaschi cav. Adelchi, 6 gennaio 1918.
Bacci cav. Vincenzo, id. 6 id.
Adami cav. Enrico, anzianità e decorrenza assegni 6 gennaio 1918.
Dolfin nob. patr. veneto conte Agostino, anzianità 24 marzo 1918.
Grozza cav. Oderigo, id. 24 id.
Ingami cav. Giulio, id. 24 id.
Amico Conte di Meane cav. Giovanni, id. 24 id.
Radice cav. Alfredo, id. 6 giugno 1918.
Rotondo cav. Sergio, id. 15 settembre 1918.
Liberati cav. Enrico, id. 15 id.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1794, concernente il riordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero per l'agricoltura;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 19, che riordina i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle miniere;

Visto il R decreto del 7 marzo 1920, n. 230, con cui fu stabilito il ruolo del personale del R. ufficio geologico;

Visto il decreto Ministeriale del 10 marzo 1920, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile seguente, con cui furono stabilite le norme per il reclutamento del detto personale;

Visto il Regio decreto del 29 luglio 1920, n. 1207, che ha regolato lo stato giuridico ed economico del Regio ufficio geologico;

Visto il Regio decreto dell'11 gennaio 1912, n. 138, contenente il regolamento organico per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero per l'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli al posto di direttore del Laboratorio chimico, e di due chimici nel R. ufficio geologico con l'annuo stipendio iniziale di L. 9500 aumentabile di L. 1000 per tre quinquenni successivi per il primo, e con l'annuo stipendio iniziale di L. 7200 per i secondi, aumentabile ad ogni quadriennio in ragione di L. 600 per ciascuno dei primi quattro, e di L. 500 per ciascuno dei due seguenti.

Art. 2.

I concorrenti dovranno, non più tardi del 31 gennaio 1921, far pervenire domanda in carta bollata da lire due, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al Ministero per l'agricoltura, Direzione generale delle miniere, in essa indicando il domicilio ove dovranno essere dirette le occorrenti comunicazioni, dando un breve cenno della pratica fatta, delle memorie pubblicate, e di quanto valga a fare conoscere le speciali attitudini, dichiarando ancora quali lingue conoscano, e se abbiano alcuno impiego alla dipendenza dello Stato. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine, od atto di notorietà, da cui risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, anche quando manchino della naturalità;

b) atto di nascita da cui risulti che il concorrente non ha oltrepassato i 45 anni di età alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco di attuale residenza;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

e) certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto), con la dichiarazione esplicita da cui risulti che il candidato è di costituzione sana e robusta, ed esente da imperfezioni od infermità;

f) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

g) il diploma originale di laurea in chimica, rilasciato da una Università del Regno;

h) il certificato dei punti riportati nell'esame di laurea e nelle singole materie di studio presso le Università;

i) ogni altro documento utile per la classificazione dei concorrenti giusta l'art. 4 del presente decreto, e, fra questi, i certificati del servizio prestato presso Amministrazioni o Istituti scientifici governativi, dai quali risulti la durata di questi servizi, la natura di essi, ed il modo con cui furono prestati.

I documenti di cui alle lettere *a), b), c), d), h), i)*, dovranno essere redatti in carta da bollo da lire una, ed inoltre i documenti di cui alle lettere *a), c), d), e)*, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una delle Amministrazioni dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a), c), d)*.

Art. 3.

Spirato il termine stabilito, il Ministero verifica se tutti i concorrenti abbiano soddisfatto alle condizioni prescritte nel precedente articolo ed esclude dal concorso, con provvedimento definitivo, coloro che siano sforniti di alcuno dei requisiti voluti, e di cui le domande non siano regolari.

Art. 4.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base al titolo accademico richiesto, ed inoltre:

1° agli studi e pubblicazioni scientifiche in materia di chimica generale, ed in special modo di chimica analitica mineralogica;

2° al servizio prestato a qualunque titolo, in Amministrazioni ed Istituti scientifici governativi ed in particolar modo in laboratori ufficiali di chimica analitica minerale, come pure ai risultati dei concorsi presso Amministrazioni dello Stato.

A parità di merito saranno preferiti coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 8 dicembre 1920.

Il ministro: MICHELI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 715;

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364;

Decreta:

È aperto il concorso per professore ordinario, con lo stipendio annuo di L. 10,000, alla cattedra di patologia vegetale presso la R. scuola superiore di agricoltura di Milano.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 2, non più tardi del 31 marzo 1920, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) una esposizione in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo, o comunque esauriti in commercio;

d) l'atto di nascita, debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, di data non anteriore a quella del presente decreto;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *e), f), g)*.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche od agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse, o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 29 novembre 1920.

Il ministro
MICHELI.

2

Direttore: DARIO PERUZY   Tipografia delle Mantellate.   TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.